



COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese



Codice ente: 11503
DELIBERAZIONE N° 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 26/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **Marzo** alle ore **18:00** previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal decreto Sindacale n. 23 del 6 novembre 2020, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

La seduta è riunita in modalità videoconferenza, ai sensi del citato decreto Sindacale n. 23/2020.

La pubblicità della seduta è assicurata mediante trasmissione in diretta streaming.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
GALLI MARIA ELISABETTA	X	
DONATI GEMMA GIUSEPPINA	X	
DAL ZOTTO BELLUSCO PIERPAOLO	X	
LUPPI LUIGI	X	
LIGUORI SARA	X	
CISARI ERIKA	X	
GUZZETTI GIANLUIGI	X	
POLATO OLINDO	X	
GALLAZZI MATTEO	X	
POZZOLI ROBERTO	X	
ELZI SILVIA	X	
BERTAZZO MORENO	X	
MORANDI FERNANDO	X	

TOTALE PRESENTI: **13**

TOTALE ASSENTI: **0**

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **ANGELO QUAGLIOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **AVV. MARIA ELISABETTA GALLI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15 del 26/03/2021

Proposta n.20 del SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.05.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.05.2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2020;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 marzo 2021 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Ritenuto per quanto sopra, al fine di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare, per l'anno 2021, le aliquote e le detrazioni come segue:

- Abitazione principale di categoria catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A6 (comma 740 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): esente
- abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat. C2-C6-C7) (comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): 0,4% e detrazione € 200,00

- fabbricati gruppo catastale D (comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): 0,96%
- altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D) (comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): 0,96%
- aree fabbricabili (comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): 0,96%
- terreni agricoli (comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): 0,96%
- fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): 0,1%
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): 0,22%
- unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali; 0,48%

Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2021:

- Abitazione principale di categoria catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A6 (comma 740 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): **esente**
- abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat. C2-C6-C7) (comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): **0,4% e detrazione € 200,00**
- fabbricati gruppo catastale D (comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): **0,96%**
- altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D) (comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): **0,96%**
- aree fabbricabili (comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): **0,96%**
- terreni agricoli (comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): **0,96%**
- fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): **0,1%**
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): **0,22%**
- unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali; **0,48%**

3. di recepire le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 10, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011 in base al quale la base imponibile deve essere ridotta del 50% per l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito (come risultante da contratto registrato) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

4. di demandare al Servizio Finanziario – Ufficio Tributi la pubblicazione, nei termini di legge, delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15 del 26/03/2021

Il Sindaco Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Dal Zotto che illustra il punto in oggetto.

...O M I S S I S...

Seguono gli interventi.

...O M I S S I S...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata;

Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, non ha formulato osservazioni;

Con voti, accertati per appello nominale, favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Pozzoli, Elzi, Bertazzo, Morandi) espressi dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021", come sopra trascritta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti, accertati per appello nominale, favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Pozzoli, Elzi, Bertazzo, Morandi) espressi dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Avv. Maria Elisabetta Galli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Angelo Quagliotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.